



**COMUNI DI
CASTELLO DI ANNONE, CERRO TANARO, REFRANCORE E ROCCHETTA TANARO**

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 (Generalità)

1. Ai sensi della normativa vigente le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'Autorità competente ogni collaborazione nelle attività di prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per organizzazioni di volontariato (di seguito nominate *organizzazioni*), si intendono quelle di cui all'Art. 2 della L. r. n.38/1994, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile;
 - b) per Autorità territoriale di protezione civile si intende, ai sensi del D.lgs. n.1/2018 e della L. r. n.7/2003 il Sindaco che, sul proprio territorio, è Autorità di protezione civile;
 - c) per squadra si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

Art. 2 (Organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione)

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
 - a) *organizzazioni* iscritte al registro regionale;
 - b) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.
2. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale con le organizzazioni di volontariato operanti nel comune;
 - b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con le organizzazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
 - c) a livello provinciale con i Coordinamenti territoriali;
 - d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

Art. 3 (Requisiti delle organizzazioni)

1. Vengono riconosciute operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le *organizzazioni* iscritte nell'*Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte* in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012 (D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014) che:
 - a) sono composte da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;
 - b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione Piemonte per i volontari della protezione civile;
 - c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione Piemonte sia chiamata ad intervenire, secondo le modalità di cui al successivo comma 8 dell'Art. 6.
3. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale, come da D.P.G.R. n.5/R/2012, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 4 (Obiettivi delle organizzazioni)

1. I volontari, appartenenti alle organizzazioni convenzionate con i Comuni dell'*Aggregazione di Comuni Comunità Collinare Via Fulvia*, di seguito nominata *Aggregazione*, prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di protezione civile nelle attività di cui al comma 1 dell'Art. 1. e dettagliate al successivo comma 6 dell'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5 (Il Gruppo comunale di volontari di protezione civile)

1. I Gruppi comunali volontari di protezione civile dei Comuni dell'*Aggregazione* (di seguito nominati *Gruppi*) vengono considerati a tutti gli effetti tra le organizzazioni convenzionate con i Comuni dell'*Aggregazione*.
2. Possono aderire ai *Gruppi* cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nei rispettivi Comuni dell'*Aggregazione* o in quelli limitrofi ed eccezionalmente, su autorizzazione dei rispettivi Sindaci, anche in altri Comuni.

Art. 6 (Attività delle organizzazioni)

1. Qualunque organizzazione supporti, anche occasionalmente, le attività di protezione civile dei Comuni dell'*Aggregazione*, è tenuta al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

2. I compiti di protezione civile svolti dal volontario sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità.
3. Le organizzazioni collaborano con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.
4. Le organizzazioni operano sempre su disposizione del Sindaco che ne verifica le attività attraverso la collaborazione dei rispettivi Responsabili o, nel caso dei *Gruppi*, dei *Coordinatori*.
5. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature delle organizzazioni convenzionate con i Comuni dell'*Aggregazione* devono essere preliminarmente proposti in sede dei rispettivi *Comitati di Coordinamento Comunali del Volontariato* che hanno il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione d'emergenza intercomunale.
6. Le categorie minime di base dei compiti da prestare alla struttura comunale di protezione civile sono:
 - a) supporto nelle attività di pianificazione di protezione civile;
 - b) supporto nelle attività di prevenzione di protezione civile;
 - c) monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento;
 - d) supporto nelle attività di gestione delle emergenze;
 - e) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione;
 - f) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Polizia Locale, Forze dell'Ordine, ecc.);
 - g) uso di attrezzature e mezzi speciali in dotazione al volontariato;
 - h) predisposizione e presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale e supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine per la deviazione e la gestione del traffico veicolare;
 - i) supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;
 - j) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
 - k) supporto nell'assistenza alla popolazione;
 - l) supporto nella fase di post-emergenza;
 - m) supporto nella gestione di *eventi a rilevante impatto locale* sul territorio comunale;
 - n) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - o) gestione della manutenzione degli spazi, dei mezzi e delle attrezzature di protezione civile dati in concessione in comodato d'uso dai rispettivi Comuni dell'*Aggregazione* o comunque di proprietà di quest'ultima;
7. Ciascun volontario può svolgere attività appartenenti a diverse categorie di compiti, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dall'organizzazione di appartenenza e/o dalle strutture sovraordinate di protezione civile.
8. Solo in situazioni in cui i rispettivi territori comunali non siano prevedibilmente interessati da alcun evento emergenziale, a seguito di richiesta di autorizzazione inoltrata ai rispettivi Sindaci e previa autorizzazione degli stessi, le organizzazioni convenzionate con i Comuni dell'*Aggregazione* potranno essere impiegate, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio di riferimento. In tal caso, sarà cura dell'ente richiedente, ed eventualmente delle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività delle organizzazioni, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento e soggiorno e quelle assicurative di tutte le risorse umane e materiali attivate.
9. I Responsabili delle organizzazioni attivate secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva informazione, formazione e addestramento, sia sottoposto a controllo sanitario ed eventualmente a sorveglianza sanitaria e sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nonché adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
10. I volontari di protezione civile intervengono solo su attivazione del Sindaco (o suo delegato) o di altra Autorità di protezione civile competente nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione d'emergenza vigente.
11. Le organizzazioni, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Autorità di protezione civile che ne ha richiesto l'attivazione e degli organi preposti alla direzione tecnica dei soccorsi che insistono sul territorio del comune oggetto dell'intervento.
12. Durante le attività i volontari di protezione civile non possono agire di loro iniziativa e sono tenuti a segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell'emergenza eventuali fatti e situazioni che possono comportare un intervento di protezione civile.
13. I Volontari durante le attività ordinarie e in emergenza non sono autorizzati a rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione in merito all'attività svolta e al ruolo ricoperto.
14. Tutte le attività svolte dalle organizzazioni convenzionate con i Comuni dell'*Aggregazione* dovranno essere descritte in una relazione annuale predisposta a cura del proprio Responsabile o, nel caso del *Gruppo*, del *Coordinatore*, da presentare entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le attività e vistate dai rispettivi Sindaci.

Art. 7
(Attivazione e impiego delle organizzazioni)

1. L'attivazione delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un'attività di protezione civile; pertanto i compiti non elencati nel precedente Art. 6 non sono da ritenersi di protezione civile.
2. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018 e della L.r. n.7/2003, nonché della programmazione e svolgimento di attività formative ed addestrative, le organizzazioni presenti sul territorio piemontese, sono attivate dalle Autorità di protezione civile competenti attraverso una formale richiesta d'intervento contenente:
 - a) l'evento o l'attività di riferimento;
 - b) la decorrenza;
 - c) il termine delle attività;
 - d) le modalità di accreditamento dei volontari;
 - e) le modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
 - f) l'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione;
 - g) l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti all'Art. 34, comma 5 del D.lgs. n.1/2018;
 - h) l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari interessati e delle organizzazioni di volontariato coinvolte dall'attivazione.
3. Per le attività ordinarie di prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'Autorità di protezione civile proponente che se ne assume i relativi oneri.
4. Per le attività di emergenza, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza del Sindaco per gli eventi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.1/2018, con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui agli Art. 39 e 40 del D.lgs. n.1/2018.
5. Il Sindaco, in previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018 e alla L.r. n.7/2003, nonché in occasione di attività formative, informative, addestrative ed esercitative attiva il volontariato di protezione civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di protezione civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 7 del precedente Art. 6.

Art. 8
(Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale)

1. L'impiego delle organizzazioni e delle attrezzature in loro dotazione in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza:
 - a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - b) di un Decreto Sindacale che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e attivazione del Centro Operativo Comunale (COC);
 - c) del Sindaco o dell'Assessore delegato alla protezione civile quale referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.
3. L'attivazione della pianificazione di protezione civile non interferisce, tantomeno si sostituisce, alle normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione di protezione civile vigente ed il coinvolgimento delle organizzazioni nell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti all'Art. 34, comma 5 del D.lgs. n.1/2018.
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'Art. 34, comma 5 del D.lgs. n.1/2018 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano d'emergenza vigente.

Art. 9
(Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dal D.lgs. n.1/2018, ma tra quelle definite da un apposito piano provinciale approvato dal Prefetto.
2. L'attivazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'Autorità competente

(Sindaco, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Asti, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.

3. L'attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:
 - a) la richiesta di concorso da parte dell'Autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il Sindaco;
 - b) l'Autorità competente si assume il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti.
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'Autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

Art. 10

(Criteri di iscrizione e ammissione ai Gruppi)

1. L'ammissione ai *Gruppi* è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera valevole come autocertificazione, da inoltrare al Sindaco del Comune di riferimento, e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età compresa tra i diciotto e i settanta anni e condizioni generali di salute compatibili con le attività indicate al comma 6 del precedente Art. 6;
 - b) non aver procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne per reati non colposi o comunque pregiudizievoli per i servizi da svolgere;
 - c) non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - d) non essere stato destituito da pubblici impieghi o espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da altre organizzazioni di volontariato;
 - e) buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana);
 - f) superamento del corso base di formazione *Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della protezione civile; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* (ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.).
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione; la sopravvenuta perdita di uno o più requisiti è causa di cancellazione dal *Gruppo* disposta con provvedimento del Sindaco.
3. L'accettazione o il diniego motivato dell'iscrizione nel *Gruppo* è comunicata con provvedimento scritto.
4. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal *Gruppo*.
5. La rinuncia all'iscrizione deve essere comunicata per iscritto al Sindaco del Comune di riferimento ed ha effetto immediato.
6. I volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento che certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica e ogni altra informazione ritenuta utile e opportuna per operare a tutela e nel rispetto del servizio svolto alla popolazione.
7. Sarà compito del Comune di riferimento individuare le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al *Gruppo* e proporre iniziative finalizzate a mantenere attiva la struttura comunale di volontariato di protezione civile.

Art. 11

(Compiti del Comune nei confronti del proprio Gruppo)

1. Il Sindaco dispone l'attivazione del volontariato di protezione civile per ogni attività intrapresa sul territorio di propria competenza, indicata al comma 6 del precedente Art. 6, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 7 del precedente Art. 6.
2. Il Comune cura la gestione amministrativa del *Gruppo* e ne è responsabile e garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e pertanto:
 - a) accetta le domande di adesione e di rinuncia al *Gruppo*;
 - b) nomina il *Coordinatore* e il *Vice-Coordinatore*;
 - c) dispone l'attivazione e l'eventuale utilizzo del *Gruppo*;
 - d) garantisce la continuità amministrativa e operativa del *Gruppo*;
 - e) dispone, con opportuno provvedimento motivato nei confronti di volontari, sanzioni disciplinari, espulsione o in casi estremi, lo scioglimento dell'intero *Gruppo*.

Art. 12

(l'Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutti i volontari iscritti al Gruppo.

2. Essa elegge i *Capi Settore* indicati al successivo Art. 15 ed è altresì convocata quando a richiederlo siano il *Coordinatore* o almeno un terzo dei volontari iscritti al Gruppo.
3. L'Assemblea è convocata per eleggere i *Capi Settore* e hanno diritto al voto tutti i volontari iscritti al Gruppo.
4. L'elezione dei *Capi Settore* si svolge ogni inizio mandato del Sindaco e avviene per voto segreto mediante un'unica scheda recante i nominativi dei candidati.
5. Nel caso di parità si procede al ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso dell'Assemblea appositamente convocata. Tra la prima e la seconda votazione devono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.
6. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari aventi diritto al voto.
7. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al precedente comma 6. si convocherà nuovamente l'assemblea per la seconda votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione è sufficiente che i votanti siano almeno il venticinque per cento più uno dei volontari aventi diritto al voto.
8. Qualora anche la percentuale di cui al precedente comma 7. non venga raggiunta, il Gruppo viene commissariato con provvedimento del Sindaco.

Art. 13 (il Coordinatore del Gruppo)

1. Il *Coordinatore* e il *Vice-Coordinatore* vengono nominati dal Sindaco del Comune di riferimento tra i *Capi Settore* eletti dall'Assemblea del Gruppo.
2. Sia il *Coordinatore*, sia il *Vice-Coordinatore* non devono essere Amministratori o Dirigenti del Comune di riferimento, né di altre Amministrazioni interessanti il medesimo territorio, né altresì ricoprire cariche in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Il *Coordinatore* ha il compito di sovrintendere le attività del *Gruppo* e di armonizzarle ed è pertanto:
 - a) rappresentante delle attività del *Gruppo* presso l'Amministrazione comunale di riferimento, nonché rappresentante del *Gruppo* all'interno del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - b) tramite tra il Sindaco del Comune di riferimento e i volontari, nell'impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle attività previste;
 - c) responsabile della corretta tenuta dei mezzi, delle dotazioni e degli spazi affidati in uso al *Gruppo*;
 - d) responsabile, unitamente al Sindaco, dell'assegnazione dei compiti ai singoli volontari, in funzione delle esperienze maturate e delle disponibilità di ciascuno.
4. Qualunque servizio o attività di protezione civile svolta dal *Gruppo* deve essere preventivamente comunicata al Sindaco di riferimento e autorizzata dallo stesso.
5. Particolare cura deve essere posta dal *Coordinatore* nell'individuare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei volontari che, per età o per altre cause, non siano nelle condizioni di garantire una piena operatività.
6. In caso di assenza del *Coordinatore* i compiti di competenza dello stesso verranno svolti dal *Vice-Coordinatore*.

Art. 14 (Formazione e addestramento del volontariato)

1. Gli aderenti alle organizzazioni, previa valutazione del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato* e autorizzazione del Sindaco di riferimento, sono tenuti a seguire corsi di informazione, formazione e attività di addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni di protezione civile.
2. Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
3. Le attività di formazione possono essere erogate da figure interne o esterne alle strutture che posseggano i requisiti di legge.
4. I percorsi formativi dovranno essere in linea con quanto previsto dalla Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché alle linee guida per la formazione del volontariato d'intesa con gli enti pubblici e privati.

Art. 15 (Compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1. In relazione ai principali rischi cui il territorio comunale è soggetto e alle necessità operative stabilite nella pianificazione di emergenza comunale, le organizzazioni possono strutturarsi al proprio interno con volontari specializzati nei seguenti settori:
 - a) *Segreteria*, orientato al supporto nella gestione degli atti e dei documenti necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile (ordinarie e in emergenza);

- b) *Logistica*, orientato nella manutenzione delle dotazioni in uso e alla specializzazione in attività riguardante la predisposizione, l'allestimento e la gestione operativa delle aree di emergenza (aree di attesa, accoglienza, ammassamento);
 - c) *Organizzazione Operativa*, orientato nella definizione delle squadre operative sulla base delle indicazioni fornite dalla pianificazione d'emergenza (organizzazione per tipologia di rischio, per servizi esterni, per reperibilità, ecc.);
 - d) *Telecomunicazioni alternative*, orientato nella specializzazione delle attività di telecomunicazione a supporto di interventi di protezione civile (compresa la gestione manutentiva degli apparati).
2. Ai volontari responsabili nei suddetti settori (*Capi settore*) viene data priorità nelle attività di formazione e addestramento specialistico e sono individuati in funzione delle esperienze maturate in protezione civile, della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività di volontariato di protezione civile.

Art. 16 (Pronta reperibilità)

1. Ogni organizzazione convenzionata con i Comuni dell'*Aggregazione* struttura una reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro di almeno due volontari, dotati di un mezzo di protezione civile che andranno a comporre i moduli operativi necessari con pronta disponibilità entro un'ora dalla richiesta di attivazione.
2. Il calendario delle reperibilità delle organizzazioni convenzionate i Comuni dell'*Aggregazione* viene gestito dal rispettivo *Capo settore dell'Organizzazione Operativa*, che ha il compito di raccogliere le adesioni e organizzare le squadre di volontari sulla base delle necessità definite dalla pianificazione d'emergenza.

Art. 17 (Dotazioni delle organizzazioni)

1. Le organizzazioni convenzionate con i Comuni dell'*Aggregazione*, previa valutazione del rispettivo *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*, integrano eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accettano donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti.
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
3. L'impiego di dotazioni e mezzi di proprietà comunale in attività di protezione civile da parte delle organizzazioni è subordinato alle prescrizioni di cui al precedente Art. 7 e disciplinato da specifici atti autorizzativi dell'Amministrazione comunale.

Art. 18 (Doveri)

1. Gli appartenenti alle organizzazioni sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'Art. 6 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. L'essere volontari di protezione civile di organizzazioni convenzionate con i Comuni dell'*Aggregazione* comporta:
 - a) la partecipazione a corsi di informazione, formazione, addestramento e ad esercitazioni, secondo quanto stabilito dal *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - b) la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
 - c) il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
 - d) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell'uso, o del mancato uso e quindi della restituzione, delle dotazioni assegnate.

Art. 19 (Diritti)

1. Alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici di Legge previsti dall'Art. 34, comma 5 del D.lgs. n.1/2018.
2. I rimborsi alle organizzazioni di ed ai datori di lavoro per le attività previste dall'Art. 34, comma 5 del D.lgs. n.1/2018 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di Legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. Per le attività ordinarie di prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di Legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.

4. Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di Legge. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'Autorità di protezione civile competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.

Art. 20
(Rimborsi)

1. Alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di protezione civile anche attraverso la richiesta prevista ai sensi dell'Art. 34, comma 5 del D.lgs. n.1/2018 effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte, si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

Art. 21
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sui rispettivi siti Internet ufficiali dei Comuni dell'*Aggregazione*. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 22
(Trasmissione del regolamento)

1. Copia del presente regolamento viene trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Presidente della Provincia di Asti.

Art. 23
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

Art. 24
(Modificazioni)

1. Le modificazioni del presente Regolamento conformi alle leggi di settore e aventi natura specifica (prescrizioni particolari sulle attività svolte dal volontariato, assegnazioni di compiti, ecc.) o di mero adeguamento normativo possono essere adottate da appositi provvedimenti amministrativi dell'Ufficio Tecnico o della Giunta Comunale.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.